

(N. 23-C)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 marzo 1949, modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1951 (V. Stampato N. 469)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**e dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 MAGGIO 1951**

**Comunicata alla Presidenza il 1° agosto 1951**

**Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.**

ONOREVOLI SENATORI. — È inutile ricordare al Senato l'importanza eccezionale di questo disegno di legge, che, approvato, dopo amplissima discussione, nella seduta del 14 marzo 1949 e trasmesso alla Camera dei deputati il 2 aprile successivo, ci è stato restituito il 5 maggio 1951, cioè oltre due anni dopo, in un testo profondamente modificato.

La Commissione della Camera, pur riconoscendo, nella sua pregevole relazione, che il Senato, « trovandosi di fronte ad una proposta di legge destinata ad immettere nella vita costituzionale italiana un organo completamente nuovo, ha avuto il merito di affrontare una serie di problemi complessi e delicati e di delineare un sistema di organizzazione dell'Istituto degno di particolare rilievo nell'elaborazione legislativa », ha creduto di dovere riesaminare *ex novo* tutti i problemi già approfonditi e risolti, arrivando a conclusioni che si diversificano da quelle adottate dal Senato molte volte più nella forma che nella sostanza.

La detta Commissione ha anche ritenuto opportuno stralciare alcuni articoli dal testo approvato dal Senato inserendoli in un disegno di legge costituzionale, presentato dai deputati Leone ed altri (stampato n. 1292 - Camera) del quale avremo occasione di occuparci allorchè ci verrà trasmesso dalla Camera dei deputati dopo la seconda deliberazione, che dovrà aver luogo ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

Dato ciò, si presentavano alla Commissione del Senato tre diverse possibilità:

1° approvazione integrale del testo della Camera al fine di ottenere una definitiva approvazione della legge il più rapidamente possibile; 2° esame particolareggiato di tutti gli articoli, anche dal punto di vista formale, ed eventuale ripristino del testo già approvato dal Senato ogni volta che le modificazioni apportate non apparissero sufficientemente giustificate; 3° accettazione del testo approvato dalla Camera, emendando soltanto quelle disposizioni che si ritenesse assolutamente necessario di modificare.

La vostra Commissione ha prescelto la terza soluzione, che, senza rinviare in alto mare la legge, permetterà di procedere al suo ulteriore perfezionamento secondo i criteri che il Senato riterrà di dover adottare.

Seguendo questa direttiva esporremo, per incarico della Commissione, agli onorevoli colleghi, articolo per articolo e col minor numero di parole possibile, le ragioni del nostro consenso, o del nostro dissenso rispetto al testo del disegno di legge quale approvato dalla Camera dei deputati.

*Art. 1.* — Il testo della Camera rende esplicito l'ordine successivo secondo il quale debbono essere nominati i 15 giudici della Corte costituzionale; ordine già stabilito implicitamente nel nostro testo, le cui ragioni furono ampiamente sottolineate nella discussione. Il Senato non aveva voluto esplicitamente alterare l'ordine stabilito dall'articolo 135 della Costituzione, ma si era limitato a fissare un ordine indicativo.

In definitiva il testo della Camera si può accettare.

*Art. 2.* La Camera ha soppresso il riferimento, contenuto nel nostro testo, all'Assemblea generale della Corte di cassazione e alla Adunanza generale del Consiglio di Stato, escludendo conseguentemente dai relativi collegi elettorali i consiglieri di Corte d'appello e magistrati di grado parificato, destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore presso la Corte di cassazione o la procura generale, nonchè i primi referendari del Consiglio di Stato. Tali magistrati sono assimilati per funzione, ma non per grado, agli altri magistrati della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

La Commissione ritiene di poter accettare il testo della Camera, che, se viene a costituire due speciali Collegi elettorali, diversi da qualsiasi organo oggi esistente, purtuttavia eleva la qualità di detti collegi e quindi, tendenzialmente, la qualità degli eletti.

*Art. 3.* L'articolo 3 della Camera introduce una sostanziale modificazione al procedimento di elezione dei cinque giudici nominati dal Parlamento. Il Senato aveva stabilito (articolo 2) che tale elezione dovesse avvenire se-

condo le norme del Regolamento della Camera dei deputati, cioè con il sistema del voto limitato, che riserva alla minoranza due membri su cinque. La Camera ha invece stabilito che l'elezione avvenga con la maggioranza di tre quinti dei componenti dell'Assemblea al primo scrutinio e con quella di tre quinti dei votanti negli scrutini successivi.

La Commissione osserva che le modifica è di notevole rilievo, dal punto di vista giuridico e politico, in quanto, escludendo le minoranze dalla possibilità di far eleggere un proprio candidato, ove questo non sia accetto alla maggioranza, coinvolge gravi problemi sulla natura della Corte costituzionale e sui criteri che debbono presiedere alla sua formazione. Come la discussione dinanzi alla Camera ha dimostrato, il problema è stato però quasi esclusivamente posto sul piano politico ed è quindi su tale piano che il Senato dovrà decidere se accettare il testo della Camera, o ritornare al testo del Senato.

Il richiamo al Regolamento della Camera dei deputati non è certamente obbligatorio, perchè non si tratta di eleggere i membri di una Commissione parlamentare, ma di un organo estraneo al Parlamento. Si può a questo proposito utilmente ricordare che il ricorso al Regolamento della Camera fu escluso anche quando si trattò di eleggere i delegati italiani all'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Con il sistema adottato sorge però il pericolo che un irrigidimento delle varie parti politiche nella designazione dei diversi candidati renda impossibile la nomina di tutti i giudici per non potersi raggiungere su qualche nome la maggioranza dei tre quinti dei componenti, o dei votanti negli scrutini successivi al secondo. Sembra inoltre superfluo, e tale da generare confusioni, l'avverbio « gradualmente », che figura nel terzo comma.

Posti in luce questi rilievi, la Commissione propone che si accetti il testo approvato dalla Camera.

Sembra invece indispensabile stabilire nell'ultimo comma che i nomi dei giudici eletti debbano essere comunicati — oltre che al Presidente della Repubblica — al Presidente della Corte costituzionale (si pensi al caso della necessaria sostituzione di un giudice): analogamente del resto a quanto è stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4. — Questo articolo, che non trova corrispondenza nel testo da noi approvato, è senza dubbio assai importante.

È inutile ricordare le vivaci discussioni e polemiche sorte alla Camera e nella opinione pubblica per l'approvazione di tale articolo. Esso stabilisce che la nomina dei giudici di competenza del Presidente della Repubblica debba avvenire su proposta del Ministro di grazia e giustizia e che il relativo decreto debba essere controfirmato anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo prospetta due questioni: una formale, l'altra di sostanza.

Circa la prima è da osservare che anche senza una esplicita disposizione non vi è alcun dubbio che l'atto di nomina dei giudici da parte del Presidente della Repubblica debba essere controfirmato, come qualsiasi altro atto del Capo dello Stato, da un membro del Governo. Si può ricordare che per la nomina dei cinque senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, l'atto del Capo dello Stato è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio senza che alcuna norma lo disponesse esplicitamente: si è ritenuto evidentemente che una tale firma fosse necessaria in base ai principii generali e alla retta interpretazione della Costituzione (articolo 89).

La controfirma non ha il significato di una semplice certificazione notarile riguardante la firma del Presidente della Repubblica, ma costituisce anche una attestazione del compimento di un atto costituzionalmente corretto da parte del Capo dello Stato. Sembra quindi che la prassi instauratasi per la nomina dei senatori a vita renda superflua una norma che stabilisca esplicitamente la necessità della controfirma da parte del Presidente del Consiglio.

La questione di merito invece consiste nel l'aver prescritto che la nomina avvenga su proposta del Ministro guardasigilli; il che porta ad un sostanziale trasferimento della facoltà di scelta dei giudici dal Presidente della Repubblica al Governo.

Non sembra che valide ragioni giuridiche di carattere costituzionale rendano obbligatoria detta proposta; da un punto di vista di opportunità politica si rileva poi che essa verrebbe a limitare i già limitatissimi poteri del Presidente della Repubblica e getterebbe

un'ombra di sospetto sulla imparzialità politica della Corte.

La Commissione propone pertanto la formula seguente: « I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Questa formula sembra migliore, in quanto non vi è dubbio che la Camera, disponendo che il decreto riguardante i giudici della Corte costituzionale debba essere emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, ha voluto accentuare l'opportunità di consultazioni preventive da parte del Presidente della Repubblica. Ora, a prescindere dalla *prassi* che in materia costituzionale opera spesso con più efficacia di qualsiasi norma scritta, è evidentemente sufficiente la controfirma del Presidente del Consiglio, che, come abbiamo già detto, non ha il significato di una semplice certificazione notarile riguardante l'autenticità della firma, ma costituisce l'attestazione del compimento di un atto costituzionalmente regolare da parte del Capo dello Stato.

Art. 5. — La Camera, nel disciplinare in questo articolo il giuramento dei giudici della Corte, ha ommesso ogni specificazione, sia pure sintetica, della formula del giuramento.

La Commissione\* osserva che sarebbe stato più opportuno fissare nella legge tale formula con la sintetica dizione dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato (« giuramento di osservare la Costituzione e le leggi »); tuttavia, nell'intento di modificare il disegno di legge il meno possibile — per le ragioni, già dette — ritiene che il Senato possa approvare il testo della Camera. Si intende che la formula di giuramento dei giudici della Corte costituzionale potrà in pratica essere modellata su quella del Presidente della Repubblica, fissata nell'articolo 91 della Costituzione.

Art. 6. — Alcuni membri della nostra Commissione hanno ritenuto che nel primo comma di questo articolo (sostanzialmente identico al primo comma dell'articolo 4 del testo ap-

provato dal Senato) sarebbe bene chiarire che all'eventuale votazione di ballottaggio partecipano solo i *due* candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Alla maggioranza della Commissione è sembrato invece che una tale limitazione risulti chiaramente dalla natura stessa della votazione di ballottaggio e dal testo del comma.

È nuovo — rispetto al testo già approvato dal Senato — il secondo comma, nel quale è opportunamente previsto il caso di parità nella suddetta votazione.

L'ultimo comma stabilisce la designazione da parte del Presidente di un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento. Come si ricorderà, questa Commissione aveva proposto al Senato l'introduzione della carica di Vice Presidente, ma l'Assemblea non ritenne di accogliere la proposta.

Art. 7. — Il quarto comma di tale articolo consente che i *professori universitari* di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale possano continuare ad esercitare le loro funzioni. Si sono sollevati molti dubbi sulla opportunità di tale norma per le ragioni già espresse durante la discussione del disegno di legge davanti al Senato. Si fece allora presente che il professore universitario è gerarchicamente dipendente dal Ministro della pubblica istruzione, e il libero esercizio delle sue funzioni di giudice potrebbe pertanto essere turbato da questa situazione di subordinazione. D'altra parte non è opportuno che chi dalla cattedra ha già pubblicamente sostenuto alcune teorie, o additate alcune interpretazioni relative a norme costituzionali, debba poi, come giudice, applicare le norme stesse in fattispecie concrete: potrebbe sorgere il sospetto che la posizione già assunta in sede scientifica sulla questione abbia determinato aprioristicamente la decisione in sede giudiziale.

È necessario inoltre rilevare la strana dizione del terzo comma il quale si riferisce ai giudici della Corte costituzionale « che siano impiegati dello Stato o di enti pubblici ». È appena necessario ricordare che per il secondo comma dell'articolo 135 della Costituzione i

giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio. È quindi fuori luogo parlare di impiegati dello Stato e di enti pubblici. Alla detta formula è necessario sostituire quella di « magistrati o professori ordinari di università ».

La Commissione propone quindi di confermare il testo dell'articolo 7 già approvato dal Senato, cioè di collocare obbligatoriamente fuori ruolo i professori universitari nominati giudici della Corte costituzionale, analogamente a quanto si dispone per i magistrati.

Sarebbe stato forse necessario prevedere il caso in cui sia nominato giudice della Corte Costituzione un *senatore a vita*. La Commissione ha però manifestato il dubbio che una simile aggiunta, in quanto del tutto nuova, possa essere presa in considerazione ostando a ciò l'articolo 54, ultimo comma, del nostro Regolamento.

Nel silenzio della legge la carica di senatore a vita dovrà ritenersi incompatibile con quella di giudice della Corte, come si argomenta dall'articolo 135, comma quinto, della Costituzione.

*Art. 8.* — Tale articolo stabilisce che « i giudici della Corte non possono svolgere attività inerenti ad una associazione o partito politico ». Una tale formula permette quindi che i giudici della Corte siano iscritti a partiti politici.

La Commissione osserva che, per allontanare qualsiasi sospetto di parzialità dei giudici della Corte, sarebbe stato opportuno stabilire che essi non possono nè *essere iscritti*, nè svolgere attività inerenti ad una associazione o partito politico; tuttavia, tenuto conto del fatto che l'attività è più della iscrizione, la quale può in essa considerarsi compresa, ritiene che il testo della Camera si possa accettare.

*Art. 9.* — Il testo della Camera, nel prevedere la procedura per le autorizzazioni a procedere, non fa parola dell'autorizzazione per l'*arresto*, che era invece contemplato nel testo del Senato. È evidente la necessità che tale

materia sia regolata nello stesso modo che per i membri del Parlamento e pertanto la Commissione propone l'aggiunta delle parole: « *o per procedere all'arresto* » dopo le parole: « per sottoporre a procedimento penale ».

*Art. 10.* — La Commissione osserva che nel testo della Camera non è previsto il caso della sospensione e rimozione dei giudici *aggregati* ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione.

Per quel che riguarda i giudici ordinari, la rimozione e la sospensione è invece prevista dall'articolo 7 della proposta di legge *costituzionale*, di cui già abbiamo fatto cenno.

Una disposizione che consenta la rimozione e sospensione dei giudici *aggregati* è evidentemente indispensabile per i casi in cui i giudici stessi siano colpiti da incapacità fisica, o abbiano commesso gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni, o infine siano colpiti da gravi condanne penali. Si deve tuttavia ritenere che l'articolo sopra citato — riguardante i giudici ordinari — si estenda anche ai giudici *aggregati*.

*Art. 11.* — La Commissione non ha nulla da osservare.

*Art. 12.* — È opportuno *spostare* tale articolo in sede più adatta (dopo l'articolo 13), ad evitare che le disposizioni contenute nello articolo 12 sembrino riferirsi soltanto ai casi previsti nei precedenti articoli 10 e 11.

*Art. 13.* — Tale articolo determina la retribuzione dei giudici della Corte in una somma corrispondente al complessivo trattamento economico percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Sarà costituzionalmente garantito, con l'approvazione

della proposta di legge costituzionale già citata, che tale retribuzione non possa discendere al disotto della somma suddetta.

Tale retribuzione può sembrare troppo bassa, in quanto suscettibile di allontanare, più che di attrarre, uomini di alto valore e di notevole attività nel campo forense e universitario. Tuttavia alcuni membri della Commissione hanno ritenuto che la dignità del supremo organo costituzionale e l'elevatezza delle funzioni possano attrarre ancor più di un elevato trattamento economico.

Inoltre poichè nella recente legge sullo «sganciamento» della Magistratura sono stati soppressi i gradi gerarchici la Commissione propone che la frase: «trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato» sia sostituita dall'altra: «trattamento... dal più alto magistrato della giurisdizione ordinaria» (frase che si trova nella proposta di legge costituzionale).

Relativamente al secondo comma, sono da farsi gli stessi rilievi già esposti circa il terzo comma dell'articolo 7. Può essere opportuno ripristinare il testo del Senato così redatto: «Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte».

*Art. 14.* — Poichè la Corte nell'esercizio delle sue funzioni avrà necessariamente bisogno di un Regolamento, la Commissione osserva che sarebbe stato bene sostituire alla formula facoltativa «La Corte può disciplinare» una formula vincolante (la Corte disciplina); ma non ne fa esplicita proposta.

*Art. da 15 a 19.* — La Commissione non ha nulla da osservare.

*Art. 20.* — La disposizione del secondo comma, che va naturalmente interpretata nel senso che gli organi dello Stato e delle Regioni possono intervenire in giudizio senza essere rappresentati o difesi da avvocati, è, nell'at-

tuale dizione, equivoca. La Commissione osserva che sarebbe opportuno aggiungere, dopo le parole: «possono intervenire», l'altra: «direttamente».

Tuttavia la posizione nella quale tale norma è posta non lascia dubbi circa il suo significato.

*Art. 21.* — Tale articolo dispone che «gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie». La Camera ha così soppresso il deposito di lire 5.000 (restituibili in caso di accoglimento del ricorso) che il Senato aveva ritenuto di dover introdurre. La Commissione ritiene che tale innovazione vada accolta con favore: il deposito suddetto avrebbe infatti avuto un carattere poco democratico senza apportare alcuna utilità per una eventuale limitazione di ricorsi temerari; limitazione che si attuerà, invece, attraverso il vaglio della autorità giudiziaria ordinaria.

*Art. 22.* — Su tale articolo la Commissione non ha nulla da osservare: si intende che il Regolamento — del quale si parla nell'ultimo comma — è quello previsto nell'articolo 14, che ne disciplina l'approvazione.

*Art. 23.* — Tra le indicazioni che, secondo tale articolo, devono essere contenute nella istanza che solleva la questione di legittimità costituzionale, non figurano «i motivi dell'asserita incostituzionalità», che figuravano invece nel testo approvato dal Senato, la Commissione osserva che tale soppressione non sembra opportuna. I motivi infatti sono necessari, perchè il giudice possa compiere il giudizio di delibazione sulla fondatezza dell'istanza.

Tuttavia si può evitare di modificare il testo della Camera ritenendo che nella frase: «indicando... le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate», sia implicito l'obbligo della indicazione dei motivi.

Nel terzo comma è necessario invece correggere il riferimento agli altri commi dello

stesso articolo. I riferimenti contenuti nel testo della Camera non sembrano esatti: infatti della « trasmissione » si parla nel comma precedente, mentre la « notificazione » è prevista soltanto nel comma che segue.

*Art. 24.* — La Commissione ritiene che questo articolo, pur essendo sostanzialmente superfluo, possa essere approvato. Si può domandare quale sia il significato dell'avverbio « adeguatamente », che qualifica la motivazione della ordinanza di cui al primo comma, soprattutto ricordando il dettato dell'articolo 111 della Costituzione: « Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ».

*Art. 25.* — In questo articolo è stabilita la pubblicazione della ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*, e quando occorra, nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni interessate. Questa pubblicazione è quindi assai più ampia di quella prevista nell'articolo 23 del testo approvato dal Senato, secondo il quale della suddetta ordinanza si doveva soltanto dare comunicazione alla Presidenza delle due Camere.

*Art. 26.* — Il secondo comma di tale articolo dispone che la Corte può decidere in camera di consiglio in due casi: qualora non si costituisca alcuna parte, e nel caso in cui la questione di legittimità sia manifestamente infondata.

*La Commissione osserva* che relativamente al primo caso non esiste attualmente nella legge alcuna norma che regoli una formale costituzione delle parti davanti alla Corte costituzionale: tale costituzione potrà essere disciplinata dal Regolamento della Corte stessa, previsto nell'articolo 14.

Per ciò che riguarda il secondo caso, la disposizione è tale da far meditare, in quanto

consente che la Corte in camera di consiglio, evitando la discussione, dichiari manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale che ha già superato il vaglio del giudizio di delibazione della magistratura ordinaria.

Si ritiene tuttavia che una tale norma, saggiamente usata, sarà tale da alleggerire, senza inconvenienti, il lavoro della Corte costituzionale.

*Art. 27.* — L'ultimo periodo di tale articolo realizza una grave deroga al principio procedurale di generale applicazione per il quale la decisione del giudice non può avere una estensione maggiore della domanda.

*La Commissione osserva*, che, oltre tutto, la formulazione della frase non è felice, in quanto può far credere che la determinazione delle disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza da ciascuna decisione della Corte, sia riservata alla Corte stessa, che sarebbe in tal modo sottoposta a faticose e difficili ricerche, anziché rimessa all'interpretazione del giudice ordinario, man mano che se ne presenti l'occasione.

L'anormalità di un tale sistema rende però manifesto che la frase suddetta deve interpretarsi nel senso che la Corte può dichiarare l'illegittimità costituzionale di altre disposizioni appartenenti *alla stessa legge* alla quale appartengono le disposizioni impugnate, se con esse strettamente collegate.

*Art. 28.* — Questo articolo, che dovrebbe precisare il contenuto e i limiti del controllo di legittimità costituzionale demandato alla Corte, appare a prima vista poco opportuno.

*La Commissione osserva* che lo stabilire nella legge che la Corte costituzionale deve prescindere nella sua opera da qualsiasi valutazione di natura politica è assolutamente superfluo, e può far nascere il sospetto che le funzioni attribuite alla Corte costituzionale implicino, di per sè, una tale valutazione.

Quanto poi all'« uso del potere discrezionale del Parlamento », una tale espressione appare

priva di un preciso significato giuridico e potrebbe pertanto essere fonte di equivoci e malintesi.

Tuttavia, poichè un tale articolo è stato introdotto dalla Camera, può sembrare doveroso non sopprimerlo: esso andrà interpretato nel senso di escludere la possibilità del sindacato della Corte nei casi di cosiddetto eccesso di potere del Parlamento (conseguimento con legge di uno scopo che, per il principio della divisione dei poteri, può essere raggiunto solo con un atto del potere esecutivo).

*Art. 29.* — Ove si ritenga di dover mantenere la disposizione dell'articolo 26, relativo alla possibilità che la Corte decida in camera di consiglio nel caso di manifesta infondatezza, in questo articolo, ad evitare ogni dubbio sull'efficacia dell'ordinanza con la quale tale decisione è presa, è bene stabilire che anche in camera di consiglio la Corte decide con sentenza.

*Art. da 30 a 32.* — Su questi articoli (che corrispondono sostanzialmente agli articoli 26, 27 e 28 del testo approvato dal Senato) la Commissione non ha nulla da osservare.

*Art. 33.* — A proposito della questione di legittimità costituzionale di una legge di una Regione, la Camera ha soppresso ogni riferimento agli *atti aventi forza di legge* delle Regioni. Tali atti, se non sono previsti nell'ordinamento regionale quale è delineato nella Costituzione, esistono tuttavia nell'ordinamento di alcune regioni con statuto speciale, come ad esempio la Regione siciliana. Se anche da taluni è stata posta in dubbio la loro legittimità, non si può tuttavia non tener conto della loro esistenza.

*La Commissione propone* pertanto di ripristinare il riferimento a detti atti.

*Art. da 34 a 36.* — Relativamente a questi articoli la Commissione non ha nulla da osservare. Desidera solo segnalare che l'articolo 36 è *identico* all'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

*Art. 37.* — I primi due commi di tale articolo affrontano il delicatissimo problema della estensione del potere della Corte in relazione a quelli che l'articolo 134 della Costituzione definisce come « i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato ».

La formulazione adottata dalla Camera non sembra sufficientemente chiara nel distinguere i conflitti che rimarranno alla competenza della Corte di cassazione da quelli che dovranno essere risolti dalla Corte costituzionale.

*La Commissione propone* pertanto il seguente nuovo testo dei primi due commi dell'articolo:

« La Corte costituzionale giudica dei conflitti fra poteri dello Stato, che sono sollevati, per violazione delle attribuzioni ad essi assegnate dalla Costituzione, dagli organi costituzionali non sottoposti ad altri organi nell'ambito dei rispettivi poteri.

« Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione ».

L'espressione usata dal nuovo testo « questioni di giurisdizione » comprende evidentemente non soltanto i conflitti positivi e negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari — materia attinente ai rapporti tra le attività dei vari organi del medesimo potere, investito della funzione giurisdizionale concepita unitariamente — ma comprende altresì quelle questioni che sono in pratica indicate con l'impropria denominazione « conflitti di attribuzione », mentre, con maggiore precisazione tecnica, nell'ordinamento processuale vigente sono indicate sia con l'espressione « difetto di giurisdizione » (articolo 37 Codice procedura civile), sia con l'altra più generica, e quindi comprensiva anche della precedente, « questioni di giurisdizione » (articoli 41 e 368 Codice procedura civile).



Sembra inoltre che non debba essere accolta l'ultima norma sancita dal secondo comma, per la quale « la richiesta di risoluzione di conflitto può essere fatta da altro soggetto (diverso dagli organi costituzionali tra i quali il conflitto è sorto) che la Corte ritenga legittimato ».

Una tale estensione soggettiva non appare giustificata.

È infatti da osservarsi che:

1° Le persone e gli organi legittimati a proporre istanze alla Corte costituzionale sono negli altri casi determinati da norme costituzionali (vedi Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1). Anche questo caso pertanto sarebbe opportuno fosse contemplato da una norma di natura costituzionale.

2° Ove si volesse accogliere la norma in questione occorrerebbe precisare le condizioni che legittimano l'azione del ricorrente senza lasciare alla Corte la piena discrezionalità al riguardo.

3° La disposizione in questione aggraverà notevolmente il lavoro della Corte per il maggior numero dei giudizi che essa dovrà decidere: giudizi sulla legittimazione (che in ogni caso dovrebbero essere meglio precisati nella loro modalità) e giudizi sul merito.

Per tutte queste ragioni la Commissione propone di sopprimere l'inciso introdotto dalla Camera.

*Art. 38.* — La Commissione non ha nulla da osservare.

*Art. 39.* — In questo articolo la Camera ha introdotto un'importante modificazione. I conflitti di attribuzione tra Stato e Regione o tra Regioni, sono definiti come conflitti posti in essere da *atti* dello Stato e delle Regioni e non soltanto da *norme* non aventi valore legislativo — ma pur sempre di carattere generale — come nel testo del Senato (articolo 35).

Una tale estensione del concetto di conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni sembra maggiormente rispondente al testo costituzionale e si propone pertanto la sua accettazione: il Senato, nella sua discus-

sione, accolse il concetto più ristretto nella previsione che un tale ampliamento renderà certo più gravoso il lavoro della Corte costituzionale, viene ad aumentare i casi nei quali è possibile il ricorso.

*Art. da 40 a 42.* — Su questi articoli della Sezione II del Capo III, la Commissione non ha nulla da osservare. Desidera solo segnalare che l'articolo 42 è *identico* al testo dell'articolo 40 approvato dal Senato.

*Art. da 43 a 51.* — Sugli articoli del Capo IV la Commissione osserva che la Camera dei deputati nel regolare, con brevissime parole, l'istruttoria davanti la Corte costituzionale ha tolto la norma che figurava nell'articolo 42 del nostro testo, per la quale la facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria spettava, oltre che ai commissari con funzioni di pubblico ministero, anche al difensore dell'accusato: disposizione questa che aveva incontrato il favore di gran parte della dottrina e contro la quale non sono state portate valide ragioni.

La Commissione osserva inoltre che nell'articolo 47 (corrispondente all'articolo 46 del Senato) la Camera ha soppresso il richiamo alla formula del giuramento. Valga a questo proposito quanto è stato detto relativamente all'articolo 5.

\* \* \*

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 52 del testo approvato dal Senato che formava il Capo V del disegno di legge, concernente la *relazione annuale* sull'attività della Corte costituzionale. La Commissione osserva che tale relazione poteva essere utile al fine di informare l'opinione pubblica sull'attività della Corte stessa e agevolare l'inquadramento della Corte nella vita democratica italiana.

Tuttavia se con la soppressione di tale articolo verrà a mancare la solennità della comunicazione della relazione annuale al Presidente della Repubblica, la relazione *in pra-*

*tica si avrà egualmente:* essa sarà fatta dal Presidente della Corte, o da un giudice da lui delegato, nella cerimonia di apertura dell'anno giudiziario della Corte, analogamente a quanto avviene in altri supremi corpi giudiziari.

\* \* \*

La prima delle disposizioni transitorie (che la Camera dei deputati ha voluto sul modello della Costituzione numerare separatamente dagli articoli) reca le norme per la prima costituzione della Corte con disposizioni in parte tratte dall'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

Le disposizioni II e IV corrispondono rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo approvato dal Senato.

La III disposizione detta norme transitorie relative al personale della Corte.

ONOREVOLI SENATORI !

Il compito del relatore della Commissione è finito. Sostanzialmente le modifiche proposte si riducono a dieci, delle quali solo tre di notevole importanza, mentre le altre sono quasi tutte di pura forma.

La Commissione si augura che il Senato voglia approvarle, ed esprime anche il voto che la Camera vorrà a suo tempo onorarle del suo autorevolissimo consenso.

Tale augurio la Commissione formula nella consapevolezza che la legge è tutt'altro che perfetta: ma sarà dal concreto funzionamento dell'istituto — e non da astratte speculazioni — che potranno trarsi in futuro elementi per una sua più adeguata disciplina.

PERSICO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

---

TESTI APPROVATI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA  
E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, E TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE

NOTA. — Poichè il testo approvato dalla Camera dei deputati è notevolmente diverso da quello già approvato dal Senato della Repubblica, la *corrispondenza* degli articoli delle prime due colonne è soltanto *approssimativa*.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA CORTE

Art. 1.

I giudici che, a termini dell'articolo 135 della Costituzione, compongono la Corte costituzionale sono nominati:

tre dalla Corte suprema di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti;

cinque dal Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere;

cinque dal Presidente della Repubblica.

Art. 2.

I cinque membri della Corte scelti dal Parlamento vengono eletti secondo le norme stabilite dal Regolamento della Camera dei deputati.

I componenti delle supreme magistrature partecipano alle adunanze per le elezioni dei giudici della Corte nel modo seguente:

a) all'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione il primo Presidente, che la presiede, il Procuratore generale, i Presidenti di sezione, gli Avvocati generali, i Consiglieri di cassazione, i sostituti Procuratori generali di cassazione, nonché i Consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado parificato destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore presso la Corte o presso la Procura generale a sensi dell'ordinamento giudiziario;

b) all'Adunanza generale del Consiglio di Stato il Presidente, che la presiede, i Presidenti di sezione, i Consiglieri di Stato, i primi Referendari e i Referendari;

c) alle Sezioni riunite della Corte dei conti, il Presidente che le presiede, il Procuratore generale, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri e i vice Procuratori generali.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA CORTE

Art. 1.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.

Art. 2.

I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti:

a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;

b) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;

c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero.

I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Pre-

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA CORTE

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ciascun magistrato può votare per il numero dei candidati corrispondente a quello dei giudici della Corte costituzionale, la cui elezione compete alla suprema magistratura alla quale il votante appartiene.

Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero.

I nomi degli eletti sono comunicati al Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica, in base alle nomine come sopra avvenute, convoca i giudici della Corte costituzionale perchè prestino nelle sue mani giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, e fissa, con suo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, la data della prima adunanza della Corte medesima.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

sidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

Art. 3.

I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.

I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica.

Art. 4.

I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con decreto emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia e controfirmato anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

---

Art. 3.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

Art. 4.

I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 4.

La Corte si costituisce eleggendo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente. Nel caso che nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che ha riportato la maggioranza relativa.

Della nomina è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Corte suprema di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 5.

La Corte, appena costituita, procede al giudizio sulla validità dei titoli di nomina dei giudici, deliberando al riguardo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 6.

I giudici che saranno nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi altri sei anni, mediante sorteggio di due giudici fra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due fra quelli nominati dal Parlamento e di tre fra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

Il sorteggio dei giudici sarà fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di sei anni.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.

In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.

Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.



DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

**Art. 6.**

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Decorso il secondo sessennio, si rinnovano i giudici che non sono stati prima rinnovati.

Successivamente si rinnovano, ogni sessennio, i giudici che sono rimasti in carica dodici anni.

Quando si rende vacante un posto, al di fuori delle previste rinnovazioni, si fa luogo immediatamente, a norma degli articoli 1 e 2, alla elezione o alla nomina del nuovo giudice, che resta in carica limitatamente al tempo nel quale sarebbe rimasto il giudice sostituito.

Il Presidente della Corte fa tempestive comunicazioni, secondo i casi, al Presidente della Repubblica, o ai Presidenti delle Camere, o ai Capi delle supreme magistrature, affinché sia provveduto alla elezione o alla nomina del nuovo giudice.

Art. 7.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, nè esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio, anche indiretto, di attività professionali, commerciali o industriali, nonchè con lo svolgimento delle funzioni relative a qualsiasi ufficio pubblico.

I giudici della Corte costituzionale non possono partecipare a concorsi o gare pubbliche; ove ricoprono un pubblico ufficio non possono essere promossi, tranne che per anzianità di servizio, nè trasferiti ove comunque siano in concorrenza con altri aspiranti.

I giudici della Corte costituzionale che siano impiegati dello Stato o di enti pubblici sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica o fino a quando raggiungono i limiti di età per essere collocati a riposo.

I giudici della Corte costituzionale che siano professori universitari di ruolo continuano ad esercitare le loro funzioni, ma possono essere collocati fuori ruolo, con le modalità previste nel comma precedente, in seguito a richiesta fatta da loro stessi, dalla Corte costituzionale o dall'Università cui appartengono.

I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, nè ricoprire cariche universitarie.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 7.

*Ripristinare il testo approvato dal Senato.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 8.

Il Presidente ed i giudici della Corte non possono iscriversi a partiti politici e, se iscritti, devono dimettersi prima di prestare giuramento.

Art. 9.

Le domande dell'autorità giudiziaria per procedere a giudizio penale nei confronti di un giudice della Corte costituzionale o all'arresto di esso, sono trasmesse, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, alla Corte stessa, la quale su di esse delibera senza indugio in camera di consiglio a maggioranza assoluta.

La decisione deve essere motivata, resa pubblica nei modi disposti dall'articolo 18 e trasmessa immediatamente al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 10.

La rimozione di un giudice dal suo ufficio per sopravvenuta incapacità fisica o civile, o per gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni, è disposta dalla Corte in camera di consiglio a maggioranza di due terzi dei membri che partecipano all'adunanza.

La decisione deve indicare specificamente le ragioni della rimozione ed è resa pubblica nei modi previsti nell'articolo 18.

Al procedimento si applicano le norme che saranno stabilite nel regolamento della Corte, indicato nell'articolo 21.

Art. 11.

Il giudice della Corte, nel confronto del quale è stato autorizzato procedimento penale

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

I giudici della Corte non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche,

Art. 8.

I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

Art. 9.

Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte costituzionale per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

per delitto, o è stato iniziato procedimento per la rimozione, è sospeso dal suo ufficio.

Dopo la pronuncia del giudice penale, anche se questa sia di assoluzione, la Corte deve decidere, nei modi preveduti dal precedente articolo, se sia il caso di deliberare la rimozione del giudice.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 9 e 11 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

Qualora gli stessi cittadini, dopo la loro elezione, venissero a perdere i requisiti per la eleggibilità, o si rendessero incompatibili, o fossero colpiti da incapacità fisica o civile, o da condanna penale passata in giudicato, la Corte ne pronuncia la decadenza nei modi previsti dall'articolo 10, e ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere per la sostituzione.

Nei casi previsti nel presente articolo, la Corte delibera con l'intervento dei soli giudici ordinari.

Art. 13.

Tutte le autorità e gli uffici pubblici debbono trasmettere alla Corte gli atti di cui essa faccia richiesta.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili.

La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

Art. 11.

Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei propri membri e dei giudici aggregati sono deliberati in camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'articolo 19 e seguenti.

Art. 12.

La Corte può disporre l'audizione di testimoni o il richiamo di atti o documenti anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*(Spostarlo dopo l'articolo 13).*

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 14.

I giudici della Corte costituzionale, siano funzionari dello Stato di qualsiasi grado, in servizio o a riposo, ovvero estranei all'Amministrazione, hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari a un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di impiegati messi a sua disposizione dalle Amministrazioni dello Stato.

La Corte provvede all'ordinamento della cancelleria e degli altri uffici, con suo regolamento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

In base al regolamento stesso la Corte provvede alla gestione delle spese dei servizi e degli uffici nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Al presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello spettante in qualità di funzionario dello Stato o di altro ente pubblico in servizio od a riposo.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

Art. 14.

La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con Regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e stabilisce in apposita pianta organica il numero, la qualità e gli assegni, nonchè



DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

---

Art. 13 (*che diventa art. 12*).

I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal più alto magistrato della giurisdizione ordinaria. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO II.

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 15.

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche; ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse, quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico.

Art. 16.

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel terzo comma dell'articolo 47.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio, con requisiti, trattamento e garanzie identici a quelli del personale degli uffici della Corte di cassazione.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

TITOLO II.

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 15.

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.

Art. 16.

I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo 49.

Art. 17.

Il cancelliere assiste alle sedute pubbliche della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO II.

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 15.

*Identico.*

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 17.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla esposizione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Art. 18.

Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte stessa e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

Art. 19.

Nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale la rappresentanza in giudizio e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte suprema di cassazione.

Art. 20.

Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie; ma il ricorrente, che non sia stato am-

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.

I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Le ordinanze sono succintamente motivate.

Art. 19.

Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

Art. 20.

Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Gli organi dello Stato e delle Regioni possono intervenire in giudizio.

Il Governo, ove non intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

Art. 21

Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

*Identico.*

Art. 20.

*Identico.*

Art. 21.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

messo al gratuito patrocinio, deve depositare la somma di lire cinquemila, che gli verrà restituita nel caso che la Corte accolga il ricorso.

Art. 21.

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo il disposto dell'articolo 49, si osservano, oltre le norme della presente legge, quelle del Codice di procedura civile relative al ricorso per cassazione, in quanto applicabili.

Il Presidente, quando lo ritenga assolutamente necessario, può, con provvedimento motivato, ridurre i termini fino alla metà.

La Corte può inoltre integrare le dette norme mediante un suo regolamento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

CAPO II.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ  
COSTITUZIONALE

Art. 22.

Nel corso di un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero, possono, a termini dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando in modo particolare e specifico:

1) le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, che si ritengono incostituzionali;

2) le disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali che si ritengono violate;

3) i motivi dell'asserita incostituzionalità.

L'autorità giurisdizionale emette ordinanza con la quale, ove non ritenga la questione manifestamente infondata, o non pertinente alla causa:

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui all'articolo 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del Regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo Regolamento.

CAPO II.

QUESTIONI  
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Art. 23.

Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

*Identico.*

CAPO II.

QUESTIONI  
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Art. 23.

*Identico.*

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

riferisce i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione;

sospende il giudizio in corso, salvo, se dalla sospensione possa derivare un danno grave, a prendere i provvedimenti d'urgenza che ritenga necessari;

dispone la immediata trasmissione della propria ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale per le sue decisioni;

ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia immediatamente notificata alle parti in causa, al pubblico ministero, quando il suo intervento nel giudizio sia obbligatorio, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale, secondo che sia contestata la legittimità di una legge o di atti aventi forza di legge dello Stato o d'una Regione.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata d'ufficio dall'autorità giurisdizionale, davanti alla quale verte il giudizio, con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e notificata a norma del comma medesimo.

Art. 23.

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con gli atti del giudizio a norma del precedente articolo, ne dà comunicazione alla Presidenza delle due Camere quando sia contestata la legittimità di una legge dello Stato, ed al Presidente del Consiglio regionale quando sia contestata la legittimità di una legge regionale.

Entro venti giorni dall'avvenuta notifica-

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e notificata a norma del comma medesimo.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

Art. 24.

L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

Art. 25.

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando occorra, nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni interessate.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, ai sensi dell'articolo 23,



DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

---

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata di ufficio dall'Autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa a norma del comma medesimo e notificata a norma del comma seguente.

*Identico.*

Art. 24.

*Identico.*

Art. 25.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

zione dell'ordinanza, ai sensi dell'articolo che precede, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro egual termine di venti giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire personalmente od a mezzo di un Ministro o di un membro della Giunta regionale a ciò delegato. Possono anche farsi rappresentare negli altri modi di legge.

Il Presidente della Corte può, quando lo ritenga necessario, ridurre i termini sopra indicati con provvedimento motivato.

Art. 24.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, il Presidente della Corte nomina un relatore e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione orale.

La decisione della Corte deve essere depositata in cancelleria nel termine di venti giorni dall'avvenuta decisione.

Art. 25.

La decisione della Corte che dichiara la illegittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, indica, nei limiti dell'ordinanza di cui all'articolo 22, a quali disposizioni specificamente determinate si estenda la illegittimità.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

Art. 26.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per l'istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.

Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio.

Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

Art. 27.

La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

---

Art. 26.

*Identico.*

Art. 27.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 26.

La decisione che dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, viene, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, trasmessa di ufficio al Ministro di grazia e giustizia o al Presidente della Giunta regionale, affinché curino la immediata pubblicazione del dispositivo della decisione stessa nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, ovvero nella corrispondente pubblicazione della Regione, agli effetti della decorrenza del termine di cui all'articolo 136 della Costituzione.

La sentenza deve essere pubblicata anche nella *Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica*, ovvero nelle corrispondenti raccolte della Regione, ed è trasmessa ai Presidenti delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

Art. 29.

La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge e l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

Art. 30.

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

*Identico.*

Art. 29.

La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge ovvero dichiara la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità viene trasmessa entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

Art. 30.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 27.

La questione di legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o dal Commissario regionale da lui delegato, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

La questione di legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge di una Regione può essere promossa, nei modi preveduti nel comma precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

Art. 28.

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato può essere, a sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto anzidetti invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

Art. 31.

La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

Art. 32.

La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
—

Art. 31.

*Identico.*

Art. 32.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE**  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

**Art. 29.**

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, di una Regione, può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge o da quell'atto invasa la propria competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui si impugna la legge o l'atto, e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

**Art. 30.**

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale a norma degli articoli 27, 28 e 29, devono contenere le indicazioni ed i motivi di cui al primo comma dell'articolo 22.

Si osservano, per la procedura successiva, le disposizioni ed i termini stabiliti dagli articoli 23 e 24.

**Art. 31.**

La decisione della Corte sulla questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, promossa a termini

**DISEGNO DI LEGGE**  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

**Art. 33.**

La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

**Art. 34.**

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'articolo 23.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.



DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

---

Art. 33.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 34.

*Identico.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

degli articoli 27, 28 e 29, indica se la illegittimità si estenda a tutto l'atto legislativo, o a parte di esso, sempre nei limiti dell'impugnazione.

La decisione è trasmessa alle autorità indicate nell'articolo 26, nei termini ed ai fini in esso previsti.

## Art. 32.

Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'articolo 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed i suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province della Regione.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 35.

Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'articolo 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 32.

## Art. 36.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

*Identico.*

Art. 36.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I.

*Dei conflitti di attribuzione  
tra i poteri dello Stato.*

Art. 33.

La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di uno degli organi costituzionali fra i quali è sorto il conflitto.

Il ricorso deve indicare come sorge il conflitto e specificare quali siano i poteri dello Stato fra i quali il conflitto sussiste e quali le disposizioni della Costituzione e delle altre leggi che si invocano.

Art. 34.

Sull'ammissibilità del ricorso per la risoluzione del conflitto la Corte delibera con decreto in camera di consiglio.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto, la risoluzione del quale rientri nella propria competenza, dichiara ammissibile il procedimento e dispone che il ricorso sia notificato d'ufficio agli organi dei due poteri in conflitto. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 23 e 24.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I.

*Dei conflitti di attribuzione  
tra i poteri dello Stato.*

Art. 37.

Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

Il conflitto è sollevato con istanza motivata da uno degli organi predetti, tra i quali sia sorto. La richiesta di risoluzione di conflitto può essere fatta da altro soggetto che la Corte ritenga legittimato.

La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.

Gli organi interessati, quando non intervengono direttamente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio in Cassazione.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I.

*Dei conflitti di attribuzione  
tra poteri dello Stato*

Art. 37.

La Corte costituzionale giudica dei conflitti fra poteri dello Stato, che sono sollevati, per violazione delle attribuzioni ad essi assegnate dalla Costituzione, dagli organi costituzionali non sottoposti ad altri organi nell'ambito dei rispettivi poteri, con istanza motivata.

Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

SEZIONE II.

*Dei conflitti di attribuzione  
fra Stato e Regioni o fra Regioni.*

Art. 35.

Quando con norme dello Stato non aventi valore legislativo sia invasa la sfera della competenza attribuita alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, può, con ricorso diretto alla Corte costituzionale, chiedere che questa provveda al regolamento di competenza.

Fermo restando il controllo di legittimità prescritto dall'articolo 125 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, può, quando con norme non legislative della Regione sia invasa la sfera di competenza che la Costituzione o le leggi costituzionali o quelle ordinarie attribuiscono allo Stato, chiedere con ricorso diretto alla Corte costituzionale che questa proceda al regolamento di competenza.

Il ricorso per il regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare le norme con le quali sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione, delle leggi costituzionali o di quelle ordinarie, che si ritengono violate.

Il ricorso deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Presidente della Giunta della Regione di cui si impugnano le norme, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la pubblicazio-

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 38.

La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

SEZIONE II.

*Dei conflitti di attribuzione  
fra Stato e Regioni e fra Regioni.*

Art. 39.

Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.

Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

*Identico.*

SEZIONE II.

*Dei conflitti di attribuzione  
fra Stato e Regioni e fra Regioni.*

Art. 39.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ne o è pervenuta notizia delle norme, e deve essere, nei dieci giorni successivi alla notificazione, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale.

Art. 36.

L'applicazione delle norme indicate nel precedente articolo può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato della Corte, in pendenza del giudizio.

Art. 37.

Si osservano nei ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni per le procedure ed i termini stabiliti negli articoli 23 e 24 in quanto applicabili.

Art. 38.

La decisione della Corte che dichiara il difetto di competenza produce l'annullamento delle norme che hanno ecceduto i limiti di competenza.

Art. 39.

Quando una Regione con norme non legislative invade la sfera di competenza attribuita dalla Costituzione ad un'altra Regione, questa può chiedere, con ricorso diretto alla Corte costituzionale, il regolamento di competenza.

Si applicano anche in tal caso le disposizioni del presente capo.

Art. 40.

Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 40.

L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.

Art. 41.

Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.

Art. 42.

*Identico.*



DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 40.

*Identico.*

Art. 41.

*Identico.*

Art. 42.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
ED I MINISTRI

Art. 41.

Quando il Presidente della Repubblica, o un Ministro, sono messi in stato d'accusa dal Parlamento, il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione, trasmette al Presidente della Corte costituzionale l'atto di accusa.

Tale atto deve contenere l'indicazione specifica dei reati addebitati e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Corte dispone che, entro due giorni da quando l'atto gli è pervenuto, questo sia notificato all'accusato.

La Corte, quando è investita del procedimento contro il Presidente della Repubblica o contro un Ministro, messi in stato di accusa, può conoscere per connessione, ai sensi dell'articolo 45 del Codice di procedura penale, di reati non compresi nell'atto di accusa, anche se commessi da altre persone. Tuttavia ha sempre facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

Art. 42.

Il Parlamento, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica e i Ministri, elegge uno o più commissari per sostenerla.

Il Commissario, o i Commissari, esercitano davanti alla Corte le funzioni del pubblico ministero ed hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria disposta a termini dell'articolo 43. Tale facoltà spetta anche al difensore dell'accusato.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO IL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MI-  
NISTRI ED I MINISTRI

Art. 43.

La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, è presa a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

La Corte può conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO IL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MI-  
NISTRI ED I MINISTRI

Art. 43.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 43.

Il Presidente della Corte costituzionale provvede, ove ne sia il caso, alla nomina del difensore di ufficio, a termini dell'articolo 128 del Codice di procedura penale; procede quindi, o fa procedere da uno o più giudici da lui delegati, all'interrogatorio dell'accusato e può anche procedere, o far procedere, a tutti quegli atti che siano giudicati utili alla manifestazione della verità.

Quando in stato d'accusa è il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione indicati nel comma precedente, provvede il Presidente della Corte costituzionale.

Art. 44.

La Corte può, uditi i Commissari nominati dal Parlamento e il difensore dell'accusato, disporre l'arresto dell'accusato e procedere al sequestro di beni o ad altre misure cautelari.

Art. 45.

Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa la data del pubblico dibattimento, dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e quelli aggregati in base all'articolo 135 della Costituzione, e ordina che il decreto di citazione sia notificato all'accusato e al suo difensore.

Art. 46.

I giudici aggregati prestano nelle mani del Presidente della Corte costituzionale giuramento con la formula prescritta dall'articolo 3.

Il giuramento non è ripetuto, se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

Prima del dibattimento, e sinchè non siano compiute le formalità di apertura del medesimo, i giudici ordinari ed aggregati possono di-

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 44.

Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.

Quando è in istato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale.

Art. 45.

La Corte può, di ufficio, adottare i provvedimenti cautelari personali o reali che riterrà opportuni.

La Corte dispone, altresì, la sospensione dalla carica.

Art. 46.

Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.

Art. 47.

I giudici aggregati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale.

Il giuramento non è ripetuto se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed ag-

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 44.

*Identico.*

Art. 45.

*Identico.*

Art. 46.

*Identico.*

Art. 47.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

chiarare i motivi per cui credono di dovere astenersi dal prendere parte al giudizio, e l'accusato, o il suo difensore, possono allegare i motivi di ricusazione. La Corte delibera immediatamente sulla ammissibilità dei motivi proposti.

Art. 48.

Il Collegio giudicante è composto di tutti i membri della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legalmente impediti.

Le udienze sono valide e la sentenza deve essere emanata con la presenza di almeno ventuno giudicanti, di cui non meno di undici fra gli aggregati alla Corte per designazione del Parlamento.

I giudici ordinari o aggregati che manchino a una delle udienze non possono partecipare ulteriormente al giudizio.

Art. 47.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione, con la presenza dei soli giudici ordinari ed aggregati.

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto. Dopo che queste sono state discusse e votate formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

gregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal Parlamento per sostenere l'accusa.

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici, cui la astensione o la ricusazione si riferiscono.

Art. 48.

Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, di cui undici aggregati.

Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non può partecipare alle udienze successive.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

Art. 49.

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.

*Identico.*

Art. 49.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

Art. 49.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica o i Ministri si osservano, in quanto non è diversamente disposto, le norme del Codice penale e di procedura penale.

CAPO V.  
RELAZIONE ANNUALE

Art. 50.

Il Presidente della Corte costituzionale redige alla fine di ogni anno una relazione sulla attività della Corte medesima e la comunica al Presidente della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 50.

La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.

Art. 51.

L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.



DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 50.

*Identico.*

Art. 51.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**I.**

La Corte si costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrative, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti della suprema magistratura ordinaria ed amministrative vengono immediatamente comunicati dal Presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, convoca i giudici.

Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione.

**TITOLO III.**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 51.**

Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, norme non legislative, pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale, i termini all'uopo stabiliti dalle leggi decorrono dalla data del decreto presidenziale che fissa la prima adunanza della Corte.

**II.**

Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della Corte.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I.

*Identica.*

II.

*Identica.*

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle variazioni del bilancio del proprio Ministero occorrenti per la applicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

III.

La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'articolo 14, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione dello Stato.

IV.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

III.

*Identica.*

IV.

*Identica.*